



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 3508/2016

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013
RILASCIATA AL COMUNE DI LEIVI PER L'INSEDIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LEIVI VIA SELASCHI,
RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI:
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA
SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.**

In data 22/12/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leivi in data 16.11.2016 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16.11.2016 con prot. n. 63371, presentata dal Comune di Leivi (Cod. Fis. 00650430101) con insediamento sito in Comune di Leivi - Via Selaschi;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3465 del 26.07.2013 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" e autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Via Selaschi nel Comune di Leivi;

Considerato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L.4 Chiavarese Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 34066 del 24.07.2013, assunta al protocollo della Provincia di Genova del 25.07.2013 n. 79195, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Leivi;

Visto l'attestato di versamento effettuato dal Comune di Leivi in data 20.07.2016 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	€ 180,00	119	2016

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento ubicato in Via Selaschi dal Comune di Leivi, consiste in un centro per la raccolta

differenziata di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti sul territorio di competenza dell'Amministrazione Comunale. Presso tale centro vengono conferite prevalentemente le seguenti tipologie di rifiuti :

- rifiuti ingombranti misti;
- grandi bianchi;
- rifiuti di carta e cartone;
- scarti di oli minerali;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- batterie al piombo e pile
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- rifiuti legnosi;
- rifiuti metallici;
- medicinali;
- tonner

Le attività svolte presso l'insediamento consistono in: cernita dei rifiuti conferiti in base alla loro tipologia, eventuale riduzione volumetrica, deposito preliminare dei rifiuti da avviare a smaltimento, messa in riserva dei rifiuti da avviare a recupero.

I rifiuti sopra elencati vengono stoccati all'interno di cassoni scarrabili e compattatori scarrabili posizionati all'aperto, ad esclusione di alcuni contenitori che vengono stoccati al coperto sotto pensilina metallica.

Il centro di raccolta rifiuti differenziati insiste su un'area di circa 720 m², delimitata da cancello di accesso e recinzione metallica. Tale area è interamente dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Sono state individuate come scolanti ed interessate dalla raccolta delle acque di dilavamento le seguenti aree:

- aree di carico – scarico e stoccaggio dei rifiuti;
- strade di accesso e piazzali di manovra dei mezzi.

Le acque meteoriche ricadenti sull'intera superficie, dotata di apposite pendenze di scorrimento, sono raccolte mediante una idonea rete di regimazione, che convoglia le acque ad un apposito impianto di depurazione.

Il progetto prevede la raccolta dei primi cinque millimetri di acque piovane ricadenti sull'intera area e successiva depurazione delle stesse mediante un impianto di trattamento di tipo fisico.

In relazione alla specifica attività svolta presso l'insediamento le acque meteoriche, scorrendo sulle superficie impermeabili dell'area ecologica e dilavando i rifiuti stoccati, possono risultare contaminate da sostanze inquinanti quali oli ed idrocarburi persi dai mezzi meccanici e da sedimenti solidi quali sabbie, polveri e residui vari.

Impianto di depurazione

Le acque meteoriche raccolte, vengono fatte defluire in un pozzetto deviatore e da questo, i primi 5 mm vengono convogliati all'impianto di depurazione, mentre le restanti acque defluiscono dal

troppo pieno del pozzetto deviatore e scaricate direttamente nel corpo recettore.

L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia si compone essenzialmente di:

- ripartitore di portata costituito da un pozzetto in polietilene (300 lt) dotato di by-pass. La ripartizione delle portate tra "acque di prima pioggia" e di "seconda pioggia" si attua al riempimento della vasca di accumulo opportunamente dimensionata per contenere il volume di acque meteoriche da depurare. Le acque di "seconda pioggia", considerate sufficientemente diluite, verranno convogliate direttamente al recapito finale;
- vasca di trattamento "prima pioggia" composta dalla sezione di accumulo e rilancio con volume utile di stoccaggio pari a 5 m^3 , dotata di pompa di rilancio sommersa delle acque alla successiva fase di depurazione e sezione di separazione idrocarburi, anch'essa di capacità pari a 5 m^3 , dotata di disoleatore statico e sistema di smorzamento della turbolenza;
- pozzetto di campionamento.

L'impianto di trattamento sopra descritto, presenta una capacità utile di accumulo pari a 5 m^3 , ossia in grado di raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su una superficie impermeabile di circa 1000 m^2 .

Lo scarico delle acque, in uscita dall'impianto di depurazione, viene effettuato nel Rio Marocchi che scorre nelle immediate vicinanze.

Nel progetto esecutivo si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati sono conformi alle norme DIN 1999 ed alle norme UNI EN 858 ed in grado di garantire il rispetto dei limiti allo scarico di cui alla tabella 3 i colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare al Comune di Leivi, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti sito in Comune di Leivi – Via Selaschi;

2) di autorizzare il Comune di Leivi allo scarico delle acque reflue industriali derivante da Centro di Raccolta Differenziata di Rifiuti, ubicato in Via Selaschi nel Comune di Leivi, ed avente recapito nel Rio Marocchi nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.527.137 e Latitudine Nord 4.910.208, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre il Comune di Leivi in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza al fine di garantire un buon funzionamento dello stesso ed una efficace capacità di trattamento delle acque reflue;
- b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- c) il supporto filtrante inserito nel disoleatore finale dovrà essere periodicamente pulito al fine di garantire sempre una buona efficienza di depurazione;
- d) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alla pompa di rilancio della vasca di accumulo dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
- e) la vasca di accumulo dell'impianto di depurazione di tipo fisico, impiegato per il trattamento dei primi 5 mm di acque di pioggia ricadenti sull'area interessata dal deposito dei rifiuti, dovrà essere completamente vuota entro un arco di tempo di 48 dall'ultimo evento meteorico;
- f) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le ore indicate al punto f), la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
- g) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- h) il pozzetto di deviazione di flusso dovrà essere sottoposti a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento degli stessi;
- i) l'area interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere sottoposta ad periodiche operazione di scopamento e di lavaggio;
- j) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- k) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il prelievo dovrà essere effettuato dal personale della laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
- l) le prime analisi di cui al punto 3 lett.k), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte del SUAP

del Comune di Leivi - salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;

- m) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
- n) i cassoni scarrabili posizionati sul piazzale dovranno essere mantenuti coperti con teloni o attrezzature equivalenti, quando non sono in corso le operazioni di carico e scarico degli stessi;

4) di introitare la somma di € 180,00 versati dal Comune di Leivi secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	035	300162 6	+	180,00					119	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								
TOTALE SPESE:				+									

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Leivi, per la successiva trasmissione:

- al Comune di Leivi
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 21.12.2016

BG

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**